



Tel. 0121.541180

# COMUNE DI OSASCO

PROVINCIA DI TORINO

Fax. 0121.541548

e-mail: osasco@cert.ruparpiemonte.it

ORDINANZA n. 6 del 11 MAG. 2016

**OGGETTO: LIMITAZIONI E DIVIETI ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE.**

## IL SINDACO

**CONSIDERATA** la necessità di rivedere le norme che regolano l'afflusso nel Comune di Osasco dei commercianti su area pubblica che intendono operare in forma itinerante, ovvero con mezzi mobili e soste di limitata durata, stabilendo le limitazioni e i divieti da rispettare per motivi di sicurezza della viabilità, di carattere igienico sanitario, di sicurezza per i pedoni e per altri motivi di pubblico interesse;

**DATO ATTO** che l'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante può creare difficoltà al traffico veicolare, dal momento che il concentramento di persone e veicoli, correlato allo svolgimento delle operazioni di vendita, può determinare intasamenti alle intersezioni stradali con gravi ripercussioni sulla praticabilità dell'intera rete viaria delle zone interessate e sensibili disagi per quanti, nelle stesse, vivono e lavorano;

**RITENUTO** opportuno adottare provvedimenti adeguati per ridurre al minimo il rischio di sinistri ed incidenti stradali, con conseguente pericolo per l'incolumità delle persone;

**ATTESO** che, con riferimento alle disposizioni normative che disciplinano la gestione associata obbligatoria delle funzioni comunali, si procederà anche al complessivo riordino della disciplina locale del commercio su aree pubbliche, nel cui ambito sarà compiutamente ridefinita anche l'attività itinerante;

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare il Titolo X "Commercio al dettaglio su aree pubbliche";

**VISTE** la Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28, la D.G.R. n. 32-2642 del 2 novembre 2001, la D.G.R. 47-2981 del 14 maggio 2001, la D.G.R. 50-3471 del 9 luglio 2001 e la D.G.R. 85-4860 del 17 dicembre 2001;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

## ORDINA

1. Per le motivazioni di cui in premessa, **il divieto di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante ovvero con mezzi mobili, sia alimentare che non alimentare:**

- Nelle strade extraurbane di proprietà comunale o vicinali classificate di uso pubblico;
- In tutte le strade ove vige il divieto di sosta e/o di circolazione;
- In tutte le strade in cui la presenza dell'operatore possa essere causa di pericolo o intralcio alla circolazione, secondo le indicazioni del Codice della Strada;
- Negli stalli di sosta delle autovetture e nelle fermate di mezzi pubblici;
- Sui sagrati delle chiese, nei giardini e parchi pubblici;
- Nelle aree poste a distanza inferiore a 100 metri da scuole, luoghi di culto, cimiteri, case di riposo e simili;
- Nelle seguenti vie e piazze pubbliche, **nel periodo dal 1 settembre al 30 giugno**: Piazza Donatori di Sangue, Viale Europa e Via Cacherano d'Osasco;

2. **Il divieto di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante ovvero con mezzi mobili, sia alimentare che non alimentare, in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere** nelle aree urbane adiacenti a quelle in cui si svolge il mercato e la fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di 500 mt, misurata dalla zona perimetrale del mercato e/o fiera

### DISPONE CHE

- a) È consentito l'esercizio nelle restanti zone, compatibilmente con le norme relative alla circolazione stradale e nel rispetto del vigente Codice della Strada;
- b) Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, ove consentito, può essere esercitato, da chi è in possesso del titolo previsto dalla normativa vigente;
- c) La durata massima consentita di ogni sosta è pari ad **un'ora** e comunque limitata al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, senza posizionamento di merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie;
- d) Fra una postazione e quella successiva deve intercorrere una distanza minima di 500 metri;
- e) Soste di durata superiore a quella del punto c) devono essere preventivamente autorizzate dal Comune e sono soggette al pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico;
- f) Durante l'arco della giornata è vietato all'operatore tornare ad esercitare il commercio nello stesso luogo dove ha già sostato;
- g) La sosta deve avvenire esclusivamente in aree esterne alla sede stradale, in modo da non intralciare il traffico e nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la circolazione stradale; in nessun caso può essere effettuata in mezzo alla carreggiata stradale;
- h) È fatto divieto all'operatore di utilizzare apparecchi di amplificazione sonora per pubblicizzare la sua presenza, o di infastidire il pubblico con l'insistente offerta della propria merce;
- i) L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è consentito esclusivamente entro la fascia oraria 8:00-20:00;
- j) Per l'attività di vendita devono essere osservate tutte le disposizioni vigenti in materia, con particolare riguardo a quelle igienico sanitarie e fiscali;
- k) È ammessa la deroga, da parte del Comune e per comprovati motivi di interesse pubblico, ai limiti e ai divieti di cui alla presente ordinanza, adottando, se del caso, le necessarie misure per la disciplina della viabilità;
- l) Il Comune, con provvedimento motivato, può sempre vietare temporaneamente, su tutto il territorio comunale o su parte di esso, la vendita in forma itinerante per motivi di interesse pubblico, di viabilità, di traffico o per motivi di carattere igienico sanitario, in particolare in occasione di manifestazioni temporanee destinate a richiamare numeroso pubblico.

Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite, ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 2 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 114 e della L.R. 12 novembre 1999, n. 28. Il procedimento sanzionatorio seguirà l'iter previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il personale della Polizia Locale e degli altri Organi predisposti al controllo, sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza entra in vigore dal primo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio Web del Comune.

Si avverte che avverso il presente atto, in applicazione del D.L. 104/2010, chiunque Vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al TAR di Torino. In alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199/1971.

Dalla Residenza Municipale, li 11 MAG. 2016



IL SINDACO

(MIGLIO Adriano Giovanni)